



# *Regole*

## *di San Vito di Cadore*

### **Indice**

Introduzione .....	pag. 3
Statuto .....	pag. 7
Regolamento Rifabbrico .....	pag. 22
Regolamento Legna da ardere .....	pag. 27
Regolamento Chiavi sbarre .....	pag. 29

IN ALLEGATO

Carta topografica della proprietà delle Regole

# INTRODUZIONE

I paragrafi, che seguono, sono una sintesi sia di alcuni argomenti più diffusamente trattati negli statuti, sia di notizie riguardanti le Regole allo scopo di facilitare un rapido approccio alla conoscenza della nostra Comunione Familiare.

## **Cos'è la Regola**

La Regola è una comunione di famiglie (fuochi) che gestisce la proprietà, l'uso e l'amministrazione del patrimonio della proprietà collettiva delle famiglie originarie.

È un ente di diritto privato anche se di tipo particolare.

Nel linguaggio comune con "Regola" si intende anche il territorio di pertinenza della stessa

## **Caratteristiche della proprietà regoliera.**

La proprietà fondiaria regoliera ha delle caratteristiche peculiari:

- è indivisibile (non può essere mai divisa tra i fuochi-famiglia),
- è inalienabile (non può essere ceduta a terzi; per uso diverso dall'agro silvo pastorale su porzioni del territorio, chi lo richiada deve mettere a disposizione una superficie compensativa e corrispondere un canone d'affitto),
- è inusucapibile (chi abbia in uso del terreno regoliero non può invocare, anche se in conformità al Codice Civile italiano, il subentro nella proprietà).

Il tipo della proprietà collettiva regoliera è estraneo al diritto romano ed è infatti definito dai giuristi e dagli studiosi *condominium iuris germanici* (comproprietà secondo l'uso germanico) o più semplicemente "a mani riunite" ovvero comproprietà caratterizzata dalla mancanza delle quote.

Il territorio regoliero è allodiale vale a dire in piena ed esclusiva proprietà della collettività sin da tempi remotissimi, non è quindi un bene di uso civico ossia beneficio (legnatico, erbatico etc.) ricevuto in concessione da terzi (es. Stato, Feudatario, Abbazia, Chiesa etc. etc.) su propri possedimenti.

Questa fondamentale distinzione purtroppo non sempre è recepita dai funzionari pubblici provenienti da altre realtà.

*Si ringrazia Corrado Belli Codàn  
per la collaborazione e per l'introduzione  
del presente statuto*

## Chi sono i Regolieri

Le Regole sono proprietà collettive chiuse, per godere le terre ed i boschi comuni non basta il rapporto di residenza, ma è necessario anche il vincolo agnatizio, cioè la discendenza dagli antichi originari.

I nuovi arrivati possono essere ammessi solo in casi particolari e limitati, (vedi Statuto).

Sono quindi, di diritto, Regolieri con l'approvazione degli elenchi da parte dell'Assemblea Regoliera:

I discendenti maggiorenni purchè costituenti proprio "fuoco" anche se monosoggettivo.

(Fuoco: in origine unità familiare composta da tutti coloro che vivevano nella stessa casa, scaldandosi e cucinando al medesimo fuoco attualmente inteso come famiglia o "single" che abbiano una propria residenza comprovata dall'Anagrafe comunale).

Le discendenti nubili maggiorenni purchè costituenti proprio "fuoco".

Il matrimonio fa cessare il titolo di rappresentante del fuoco: non così la convivenza.

Le divorziate, a solo titolo personale.

I figli maggiorenni di madre nubile discendente dagli antichi originari purchè costituenti proprio "fuoco".

La vedova (anche se non discendente dagli antichi originari) di un Regoliere.

I nuovi arrivati ammessi secondo le norme dello Statuto.

## I Laudi

Per usufruire in maniera equa del bene collettivo, per tutelare il diritto e l'egualianza di ognuno, soprattutto dei più deboli (vedove ed orfani), i nostri antenati fin da tempi remotissimi si erano dati delle precise regole: i laudi.

I Laudi disciplinavano in maniera minuziosa la vita regoliera, stabilivano il giorno di convocazione della "Fóula", l'elezione del marigo, dei laudadori, l'inizio e la fine del pascolo sia di "piano" che di "monte", le punizioni per chi trasgrediva le norme, ecc. ecc.

Il nostro più antico laudo scritto, rimastoci, è quella della Regola di Festornigo del 29 agosto 1239.

## Un po' di storia

La nostra storia, probabilmente, inizia con l'arrivo dei Venetici circa VII-VIII secolo a.C. Le genti che s'insediarono nel territorio dell'odierna Oltrechiusa facevano parte di un'unica comunità dedita alla pastorizia, recenti rinvenimenti archeologici invece testimoniano la presenza romana nei primi secoli della nostra era.

Con l'avvento dei Longobardi vi fu la suddivisione territoriale in "Centenari" ovvero l'insieme di Ville e Masi atte a formare una unità di cento famiglie destinate a fornire altrettanti militi armati all'esercito.

Gli abitanti di Borca e di San Vito facevano parte dello stesso "Centenaro" ed usufruivano del territorio in maniera collettiva "a mani riunite" secondo il diritto germanico.

I pascoli di piano venivano goduti dalle cosiddette Regole Basse o "vicinie" (Borca con Marceana e Taulen e parte di Cancia - Vallesella, Resinego e Serdes - Chiapuzza e Costa), ognuna sulla propria parte.

La Monte Alta era invece pertinenza delle Regole di Festornigo e di Mondoàl che poi andarono a fondersi nel tre-quattrocento nel "Comune o Consorzio dei Monti".

Nel 1806 con decreto a firma del principe Eugenio di Beauharnais, vicerè del napoleonico Regno d'Italia le Regole vennero soppresse ed i loro beni dati in gestione ai Comuni di nuova creazione.

Oltre che le Regole Basse venne cancellato anche il Consorzio dei Monti, ed i beni di quest'ultimo, che erano comuni, vennero assegnati con atto divisionale del 1819, ai Comuni di Borca e di San Vito nella porzione rispettivamente di 2/5 e 3/5.

Un primo tentativo di riconoscimento delle Regole su base pubblicistica avvenne con la legge 1104/1948 che non sortì risultati e quindi più correttamente su base privatistica con la legge 1102/1971.

La legislazione della Regione del Veneto recependo la normativa nazionale ha prodotto la LR n. 26 del 19 agosto 1996 "Riordino delle Regole" in base a questa a San Vito sono state ricostituite:

La Regola di Vallesella, Resinego e Serdes (Dec. Reg. n. 32 del 14.06.1999; Statuto approvato il 12.10.1997)

La Regola di Chiapuzza e Costa (Dec. Reg. n. 33 del 14.06.1999; Statuto approvato il 12.10.1997)

La Regola Generale o Granda (Dec. Reg. n. 34 del 14.06.1999; Statuto approvato il 12.10.1997).

## Le nostre Regole

Come visto sopra le Regole di San Vito sono 3:

**Regola di Vallesella, Resinego e Serdes:**

fuochi n. 218 di cui 69 donne; superficie ha 1.522,84 = kmq.15,22

**Regola di Chiapuzza e Costa:**

fuochi n. 85 di cui 29 donne; superficie ha 824, 31 = kmq 8,24

**Regola Generale o Granda:**

fuochi n. 303 di cui 98 donne.

I fuochi della Regola Generale sono la somma dei fuochi delle 2 Regole Basse. Ha invece un territorio di propria pertinenza comprendente la monte, i pascoli alti e le rocce con una superficie pari ha 3.789,13 = kmq 37,89.

I territori di competenza delle Regole sono meglio rappresentati nella cartina che si trova allegata.

## L'economia delle Regole

Le 3 Regole hanno bilanci separati.

Gli introiti, in varia misura, sono dovuti ad affitti di terreni, malghe, pascoli, terreni, fabbricati, alla vendita di inerti e di legname. La ripresa di taglio annuale è di circa 2.000 mc. venduti per la quasi totalità "a strada".

Le Regole per Legge non possono distribuire utili ai propri componenti ed i proventi sono destinati alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, essere reinvestiti sul territorio per il suo recupero e tutela, o al soddisfacimento dei fabbisogni dei Regolieri conformemente allo Statuto ed ai Regolamenti.

## Statuto e Regolamenti

L'esercizio dei diritti e dei doveri dei Regolieri sono stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti che trovate qui di seguito e che raccomandiamo di leggere attentamente.

# REGOLE DI SAN VITO DI CADORE STATUTO REGOLA GENERALE

## CAPO I

### Art. 1 (natura giuridica)

Le Regole di S. Vito di Cadore sono delle Organizzazioni sociali dotate di personalità giuridica privata, disciplinate, ai sensi dell'art. 3 delle L. 31 Gennaio 1994 n. 97 e della L.R. 19 Agosto 1996 n. 26, dal presente statuto e dagli antichi Laudi, dai regolamenti applicativi, nonché dalle tradizionali consuetudini orali e di vita inerenti l'uso e l'amministrazione del patrimonio di proprietà collettiva delle famiglie regoliere originarie.

Le Regole di S. Vito di Cadore sono tre:

- a) la Regola di Vallesella, Resinego e Serdes;
- b) la Regola di Chiapuzza e Costa, di seguito denominate semplicemente: Regola di Vallesella e Regola di Chiapuzza che sono costituite dai Regolieri che dimorano nelle rispettive Frazioni;
- c) la Regola Generale o Granda che è costituita dall'insieme dei Regolieri che dimorano nel territorio del Comune di S. Vito.

Le Regole di S. Vito di Cadore sono associate tra di loro in forma di comunanza regoliera che ha sede in S. Vito di Cadore.

La Comunanza rappresenta l'unità associativa delle Comunità Regoliere di S. Vito, opera attraverso gli Organi della Regola Generale e può, in forza di apposita deliberazione delle singole Regole, assumere la gestione congiunta dei rispettivi beni, o parte di essi e dei relativi servizi.

Lo stemma proprio è



*Regole*  
*di San Vito di Cadore*

## **Art. 2 (scopi e finalità)**

Sono finalità delle Regole:

- a) l'organizzazione delle famiglie regoliere per l'uso dei beni comuni;
- b) la conservazione e il miglioramento dei beni mobili e immobili costituenti il patrimonio comune della Comunità regoliere;
- c) la gestione dei beni stessi con particolare riguardo all'aspetto ambientale;
- d) l'attuazione dell'autonomo ordinamento statutario nel rispetto delle leggi vigenti ed in secolare continuità con le consuetudini aggiornate alle moderne necessità;
- e) l'amministrazione dei beni di cui al successivo articolo 3 e l'utilizzazione dei proventi che da questi derivano dopo che siano stati soddisfatti i diritti delle famiglie regoliere (pascolo, legnatico, rifabbrico ecc.).

La Regola in relazione ai suoi fini istituzionali, incoraggia, promuove e anche direttamente compie tutte quelle attività che si connettono a detti fini, volte a migliorare le condizioni sociali ed economiche della popolazione.

Le Regole di S. Vito fanno parte della Comunità cadorina fin dalle origini.

## **CAPO II**

### **Art. 3 (patrimonio collettivo o comune)**

Il patrimonio collettivo delle Regole è costituito:

- a) da beni materiali costituiti in terre a destinazione agro-silvo-pastorale di originaria acquisizione, od acquistati anche successivamente ed aventi identica destinazione che costituiscono il cosiddetto patrimonio antico della Comunità regoliere che è inalienabile, indivisibile e inusucapibile e vincolato in perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Il vincolo è annotato nel registro dei beni immobiliari;

- b) da beni materiali mobili e immobili che non sono vincolati, ma liberamente disponibili in quanto strumentali e destinati all'amministrazione, cioè i beni non facenti parte del patrimonio antico ex art. 5 della legge n. 26/1996 regionale, in quanto acquistati dopo il 31/12/1952.

La gestione dei beni suindicati dovrà svolgersi in continuità nell'osservanza dei valori di solidarietà appartenenti alla Comunità regoliere insediata sul proprio territorio e da essa sempre salvaguardati, nel rispetto del locale patrimonio storico-artistico.

La regola tiene costantemente aggiornati gli elenchi dei beni.

## **Art. 4 (cambi di destinazione e usi diversi)**

Il cambio di destinazione e gli usi diversi anche temporanei del patrimonio antico vincolato sono regolati dalla legge.

L'assemblea generale della Regola Generale o Granda può consentire che, a modeste entità di beni agro-silvo-pastorali vincolati, sia data una diversa destinazione, valutato caso per caso in base a motivate esigenze sociali o economiche delle famiglie regoliere o della popolazione, a condizione che non venga ostacolata la buona conduzione del fondo e che venga compensato con l'imposizione del vincolo su altri beni di pari consistenza affinché i diritti regolieri non abbiano restrizioni.

Nel caso che la diversa utilizzazione sia fatta da terzi, dovranno essere stabilite le garanzie opportune affinché alla scadenza del contratto i beni siano riconsegnati nel pristino stato.

Le deliberazioni sui cambi di destinazione e gli usi diversi, e i pareri sulle scelte urbanistiche e ambientali previsti per legge sono di competenza dell'assemblea straordinaria valida con la partecipazione di un terzo dei regolieri iscritti nell'elenco e assunte con il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

## **CAPO III**

### **Art. 5 (qualifica di regoliere)**

Hanno titolo a far parte della Regola i discendenti legittimi in linea paterna delle antiche famiglie delle Regole in quanto residenti nel territorio in cui la Regola stessa ha sede.

Partecipano come legittimi i figli adottivi del Regoliere ed i figli riconosciuti soltanto dalla madre di origine regoliere.

Sono membri della famiglia regoliere o fuoco tutti i parenti ed il coniuge che hanno la medesima residenza anagrafica.

I Regolieri capi famiglia sono iscritti nel relativo elenco che viene annualmente aggiornato dalla Commissione amministratrice. Nell'elenco sono registrati il nome, il cognome e il soprannome del casato del Regoliere capo famiglia.

Se la famiglia non comunica il nome di un diverso suo membro rappresentante, come Regoliere capofamiglia viene iscritto:

1° Il coniugato o il vedovo con o senza prole.

- 2° La vedova di un Regoliere con o senza prole finché dura lo stato di vedovanza.
- 3° Il figlio quando dimostra di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.
- 4° La figlia quando dimostra di vivere stabilmente divisa dalla famiglia paterna finché dura lo stato di nubilità. Le donne di origine regoliera che hanno ottenuto l'annullamento del matrimonio sono equiparate alle nubili.
- 5° Il tutore dei figli minorenni o incapaci di un Regoliere morto o incapace ove la potestà sui minori non possa essere esercitata dalla madre.
- 6° La moglie di Regoliere dichiarato incapace.
- 7° Il più anziano tra più fratelli o parenti che vivono insieme.
- È cura degli interessati chiedere l'iscrizione nell'elenco e l'annotazione delle variazioni.
- In caso di errori o omissioni è ammesso ricorso in prima istanza all'assemblea.

#### **Art. 6 (acquisto della qualifica)**

L'assemblea generale straordinaria può deliberare di riconoscere la qualifica di Regoliere a coloro che risiedono nel Comune dove ha sede la Regola ininterrottamente per un periodo non inferiore a 80 anni e che non facciano parte di altre Regole.

Gli interessati devono presentare domanda scritta alla Regola corredata dei dati circa il periodo di residenza necessario.

Coloro che chiedono di far parte della Regola e ne siano accolti dovranno versare una somma di denaro predeterminata annualmente dall'assemblea prima delle relative domande.

In caso di rifiuto la Regola è obbligata a motivare.

#### **Art. 7 (sospensione della qualifica)**

Sono sospesi dalla qualifica di Regolieri e dall'esercizio dei diritti connessi:

- a) coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica fuori dal confine del Comune in cui ha sede la Regola;
- b) gli amministratori che siano stati condannati con sentenza penale definitiva per reati connessi alla gestione dell'ente per un periodo massimo di anni 5 (e comunque sino a che non abbiano risarcito il debito);
- c) i Regolieri che abbiano contravvenuto alle disposizioni del presente Statuto e per danni al patrimonio della Regola;
- d) i Regolieri che si siano resi debitori verso la Regola e siano stati messi in mora dal tesoriere, finché non abbiano soddisfatto il loro debito;

- e) per un periodo massimo di due anni coloro che senza giustificazione non intervengano alle riunioni dell'assemblea per due volte consecutive e, diffidati dalla Commissione, non partecipino altresì alla riunione successiva alla diffida; sono esonerati dall'obbligo di intervento i Regolieri che abbiano compiuto 65 anni;
- f) per un periodo massimo di due anni, coloro che abbiano danneggiato o usurpato volontariamente le opere di proprietà della Regola, e comunque finché le opere stesse non siano state ripristinate a loro spese.

I sospesi da ogni diritto dovranno figurare in apposita lista, alla cui revisione deve essere provveduto entro il mese di gennaio di ogni anno a cura della Commissione amministratrice.

La sospensione di cui alla lett. b) è di competenza dell'assemblea negli altri casi è disposta dalla Commissione amministratrice.

#### **Art. 8 (Regoliere non residente)**

La famiglia regoliera che abbia trasferito anagraficamente la propria residenza fuori dal Comune in cui ha sede la Regola, ha diritto, a sua richiesta, al fabbisogno per la manutenzione ordinaria o straordinaria della propria casa e dei fabbricati rurali che siano ubicati nel Comune di S. Vito o nel territorio delle Regole di S. Vito. Il fabbisogno sarà nella misura e secondo le previsioni del relativo regolamento di rifabbrico.

L'emigrato e i suoi discendenti possono riacquistare lo stato dei Regolieri quando riprendano la residenza anagrafica nel Comune di S. Vito. È cura degli interessati fare richiesta di iscrizione nel relativo Elenco dei Regolieri.

#### **Art. 9 (controversie)**

Le controversie che dovessero sorgere tra la Regola e i Regolieri od altri aventi diritto in applicazione del presente statuto e dei regolamenti e le controversie comunque attinenti al rapporto sociale ed ai diritti dei Regolieri, saranno decise da un Collegio arbitrale costituito da un arbitro nominato, per la Regola, dalla Commissione amministratrice, uno nominato dal soggetto interessato, ed il terzo nominato d'accordo dai due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Belluno. Nel caso di ricorso al Collegio arbitrale contro le deliberazioni dell'Assemblea o della Commissione amministratrice, la determinazione, da parte dell'interessato, di attivare la procedura arbitrale deve essere notificata al Presidente della Commissione amministratrice entro i termini della scadenza della esposizione all'Albo o dalla eventuale notifica della delibera.

Gli arbitri decidono secondo quanto disposto dagli articoli 806 e seguenti del C.P.C. e successive modificazioni.

## CAPO IV

### Art. 10 (organi collegiali)

Sono Organi della Regola:

- a) l'Assemblea Generale costituita da tutti i capifamiglia regolieri iscritti nell'elenco della Regola;
- b) il Presidente;
- c) la Commissione amministratrice composta dagli 11 membri eletti per le Commissioni Amministratrici delle Regole di Chiapuzza e Vallesella; pertanto i membri della Commissione amministratrice della Regola di Vallesella e di Chiapuzza sono contemporaneamente i componenti la Commissione amministratrice della Regola Generale;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea; i supplenti sostituiscono quelli e effettivi in caso di assenza o impedimento.

### Art. 11 (convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea dei Regolieri è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 di maggio.

L'Assemblea può altresì essere convocata in seduta straordinaria su deliberazione della Commissione amministratrice o su richiesta del Collegio dei Revisori per gravi motivi inerenti al loro ufficio, o su richiesta scritta di almeno un quarto dei Regolieri iscritti nell'elenco dei capifamiglia.

L'avviso di convocazione viene affisso almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'Albo di Regola e in altri luoghi frequentati dai Regolieri e dovrà essere inviato a ogni Regoliere iscritto nell'elenco presso la sua residenza previa consegna alla posta almeno sette giorni prima della riunione, oppure recapitato direttamente almeno cinque giorni prima della riunione.

L'avviso dovrà contenere tutti i dati necessari al Regoliere per partecipare all'Assemblea e gli argomenti all'ordine del giorno.

In prima convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei Regolieri iscritti nell'elenco dei capifamiglia; secondo convocazione, che dovrà avvenire in un giorno diverso, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti; l'Assemblea straordinaria, invece, è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti; non è prevista una seconda convocazione.

I Regolieri possono partecipare all'Assemblea anche mediante delega scritta a un componente maggiorenne della sua famiglia.

I Regolieri anziani impossibilitati o che vivono soli possono delegare un Regoliere di loro fiducia. È ammessa una sola delega per ciascuno.

### Art. 12 (norme di funzionamento dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Commissione amministratrice o, in assenza, dal Vicepresidente della stessa, in caso di assenza di entrambi l'Assemblea è presieduta dal Regoliere più anziano tra i presenti.

In caso di elezioni l'Assemblea è presieduta da un Presidente temporaneo eletto dall'Assemblea stessa.

Le votazioni si terranno a scrutinio segreto qualora si tratti di questioni concernenti persone; sarà a scrutinio palese per appello nominale o per alzata di mano in tutti gli altri casi.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel verbale devono essere riportate, su richiesta degli interessati, le dichiarazioni dei Regolieri e le motivazioni del voto.

Il verbale dell'Assemblea che modifica lo statuto è redatto da un notaio.

### Art. 13 (competenze dell'assemblea)

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare a maggioranza di voti espressi:

- 1° l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; in questo caso i membri della Commissione non possono votare;
- 2° l'approvazione del bilancio di previsione e delle variazioni di bilancio per un importo complessivamente superiore ad 1/3 delle entrate;
- 3° la nomina dei membri componenti la Commissione amministratrice;
- 4° la nomina del Collegio dei Revisori;
- 5° la sospensione dei Regolieri di cui al precedente art. 7 lett. b);
- 6° l'accettazione di lasciti,
- 7° l'alienazione di beni immobili non facenti parte del patrimonio antico vincolato; la cessione di crediti portanti ipoteca;
- 8° l'assunzione di spese facoltative il cui importo complessivo superi un decimo delle rendite patrimoniali nette dell'anno precedente; i mutui attivi e passivi che superino un decimo di dette rendite; l'acquisto di beni immobili per il medesimo importo;

9° le liti attive e passive, autorizzando il Presidente a stare in giudizio fatta eccezione per tutti i procedimenti cautelari relativi alla riscossione di entrate, per la resistenza in giudizio in grado di appello o di cassazione, nonché per tutti i procedimenti tributari per i quali basta l'autorizzazione della Commissione amministratrice.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, eccezion fatta per quanto riguarda il precedente art. 4:

1° lo statuto e sue modifiche;

2° i regolamenti e loro modifiche;

3° l'accettazione di nuovi Regolieri di cui al 1° comma del precedente art. 6;

4° le transazioni aventi per oggetto diritti di servitù;

5° ogni atto che impegni la Regola per oltre nove anni comprese le locazioni e le conduzioni;

6° la costituzione di consorzi di qualsiasi genere con altre Regole o altri Enti proprietari di boschi singoli o associati;

7° l'approvazione degli atti di cui al comma 2° dell'art. 3 della L.R. n. 26/96.

#### **Art. 14 (nomina della Commissione amministratrice)**

I membri che con il Presidente e il Vicepresidente compongono la Commissione amministratrice sono eletti dall'assemblea ordinaria immediatamente prima della scadenza del mandato.

L'elezione è a scrutinio segreto.

Sono eleggibili i capifamiglia di ambo i sessi iscritti negli elenchi sempreché non si trovino in condizioni di ineleggibilità od incompatibilità.

I nominativi o le liste dei candidati devono essere presentati almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni al Presidente della Commissione amministratrice per la verifica dello stato di eleggibilità; tuttavia possono essere votati anche altri nominativi fatte salve le ulteriori; verificate di eleggibilità.

Presiede alle votazioni un Presidente temporaneo eletto dall'Assemblea.

Ciascun votante può indicare sulla propria scheda tanti nomi quanti sono gli amministratori da eleggere; se ne indica di più saranno considerati validi i primi. Esaurita la votazione il Presidente dell'assemblea proclama i risultati. Sono eletti i Regolieri che hanno ottenuto più voti ed a parità il maggiore in età.

Le consegne devono avvenire entro dieci giorni dall'intervenuta esecutività dell'elezione.

La prima riunione della Commissione amministratrice è convocata da chi ha ottenuto più voti, o suo delegato.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili se non trascorso un periodo di tempo di almeno quattro anni.

Gli altri membri componenti la Commissione amministratrice durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva. Nella prima costituzione della Commissione amministratrice, o nel caso in cui debba essere integralmente rinnovata, i membri scadono:

– per la Regola di Vallesella 2 membri scadono il II anno, 2 il III anno e il Presidente e il Vicepresidente il IV anno.

– per la Regola di Chiapuzza 2 membri scadono il II anno, 1 il III e il Presidente e Vicepresidente il IV anno.

La designazione degli uscenti avviene per il primo e secondo turno mediante estrazione a sorte, quindi per anzianità di elezione (scadenza regolare).

#### **Art. 15 (norme di funzionamento della Commissione amministratrice)**

La Commissione amministratrice è l'Organo esecutivo della Regola.

Non sono eleggibili i dipendenti della Regola o coloro che comunque abbiano con essa un rapporto di lavoro retribuito, coloro che hanno liti pendenti con la Regola, coloro che siano gestori in proprio o a nome di terzi, o mediante interposta persona, di imprese per l'utilizzazione di boschi di Regola, o di altri beni di Regola, o conduttori o locatori di beni di Regola di superficie superiore a 5 mila mq. o con canone annuale superiore a 1/20 delle entrate della Regola o con rendita dominicale superiore ad 1/50 della rendita dominicale complessiva dell'intero patrimonio della Regola; nonché i Regolieri che ricoprono cariche amministrative nel Comune o nella Comunità Montana dove la Regola ha sede.

Quando una causa di ineleggibilità sopravvenga dopo l'elezione, ovvero quando vi sia una causa di incompatibilità esistente al momento della elezione o sopravvenuta, l'interessato deve optare per conservare la carica regoliera e abbandonare la situazione ostativa entro dieci giorni, in mancanza la Commissione amministratrice, dichiarato decaduto l'interessato, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

L'amministratore che non interviene alle riunioni della Commissione amministratrice più di tre volte consecutive senza giustificato motivo, è considerato decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non eletti dalla Commissione amministratrice.

Quando la Commissione amministratrice, per morte, dimissioni, scadenza o decadenza o per altro motivo perdesse oltre la metà dei suoi membri quelli rimasti in



carica provvedono comunque all'amministrazione e convocano l'assemblea entro sessanta giorni per la sostituzione dei membri mancanti.

I membri che, per qualsiasi motivo decadono dalla Commissione amministratrice della Regola di Vallesella o della Regola di Chiapuzza, decadono automaticamente da membri della Commissione della Regola Generale e viceversa.

#### **Art. 16 (Presidente e Vicepresidente)**

Il Presidente è il legale rappresentante della Regola.

La Commissione amministratrice di ciascuna Regola elegge nel proprio seno a scrutinio segreto, un Presidente e, subito dopo, un Vicepresidente con le stesse modalità.

Non può essere nominato Presidente e Vicepresidente chi abbia parenti o affini entro il primo grado che ricoprano nell'amministrazione della Regola l'ufficio di Segretario o Tesoriere, o siano appaltatori di imprese e servizi o comunque fidejussori.

Spetta al Presidente:

- a) spedire gli avvisi per la convocazione dell'assemblea e della Commissione amministratrice e di presiedere le relative adunanze;
- b) proporre le materie da trattare durante le adunanze;
- c) dare esecuzione alle delibere dell'assemblea e della Commissione amministratrice e sottoscrivere gli atti della Regola;
- d) presiedere agli incanti e firmare i contratti nell'interesse della Regola;
- e) assicurare l'osservanza delle norme dello statuto e dei Regolamenti applicativi;
- f) sovrintendere al personale e al funzionamento dell'amministrazione;
- g) stare in giudizio, previa deliberazione a norma di statuto della Commissione amministratrice o dell'Assemblea generale, nelle liti attive e passive di interesse della Regola, ivi compresi i procedimenti cautelari e possessori.

In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

#### **Art. 17 (competenze della Commissione amministratrice)**

Sono di competenza della Commissione amministratrice tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria che non siano tassativamente di competenza dell'assemblea.

La Commissione inoltre delibera:

- a) sulle utilizzazioni boschive;

- b) sulla formazione dell'elenco dei Regolieri da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) sulla nomina di un Segretario, di un Tesoriere, direttore tecnico e altro personale, sul loro licenziamento e mansioni;
- d) sull'imposizione di contributi sociali e altre prestazioni gratuite;
- e) sulle assegnazioni di fabbisogno o rifabbrico e legnatico;
- f) sulle maggiori spese o storni o variazioni di bilancio per un importo complessivamente non superiore ad un terzo delle entrate;
- g) sulle riscossioni e pagamenti conseguenti ad impegni deliberati;
- h) su progetti di opere;
- i) su proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti;
- l) sui pareri che la Regola è tenuta ad esprimere per legge, salvo quelli di competenza dell'Assemblea previsti al precedente art. 4 ultimo comma.

Le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno la metà dei membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

#### **Art. 18 (Amministratore straordinario)**

Se per qualsiasi motivo la Regola viene a trovarsi senza amministrazione, l'Assemblea viene convocata dal Regoliere più anziano o se questi non può o non vuole, da chi gli succede in età.

L'assemblea nomina un Amministratore straordinario che provvede ad indire le elezioni entro sei mesi e provvede comunque a quanto è di competenza della Commissione amministratrice e dell'Assemblea ordinaria, fino alla entrata in carica della nuova Commissione amministratrice.

#### **Art. 19 (il Collegio dei Revisori)**

L'Assemblea annuale chiamata ad approvare il conto consuntivo elegge tre persone con l'incarico di Revisori dei Conti; di queste due dovranno essere scelte tra i Regolieri iscritti nell'elenco, mentre il Presidente del Collegio potrà essere scelto anche tra i non Regolieri, ma dovrà essere iscritto all'Albo professionale dei dottori commercialisti o al Collegio dei Ragionieri. L'elezione è a voto segreto. L'Assemblea procede altresì, sempre con voto segreto; alla nomina di due supplenti, uno dei quali anche non Regoliere, ma iscritto all'Albo professionale dei dottori commercialisti o al Collegio dei Ragionieri.

Non possono essere Revisori i membri della Commissione amministratrice, i loro parenti ed affini entro il secondo grado e coloro che sono amministratori di con-

sorzi, società ed enti in cui la Regola abbia parte. Si applicano anche ai Revisori i casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti per i membri della Commissione amministratrice.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 20 (competenze del Collegio dei Revisori)**

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Regola, vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio sia alle risultanze dei libri e delle scritture contabili che a corretti criteri di valutazione.

Il Collegio dei Revisori dovrà pertanto:

- a) revisionare il conto consuntivo entro un mese dalla resa del conto da parte del Tesoriere, con facoltà di esaminare tutti gli atti che ad esso si riferiscono;
- b) effettuare quando lo ritenga opportuno o anche su richiesta di almeno dieci Regolieri, il controllo di legittimità di atti della Regola;
- c) eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte della Commissione amministratrice;
- d) il Presidente del Collegio dei Revisori, previa deliberazione del Collegio stesso, convoca l'Assemblea dei Regolieri per adottare ogni opportuno provvedimento, a fronte di riscontrate gravi irregolarità;

I Revisori sono responsabili solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non sarebbe stato prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente presso l'ufficio della Regola o in altra sede idonea, delibera con il voto favorevole di almeno due suoi membri e può chiedere l'assistenza del Segretario della Regola.

I Revisori possono procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

I verbali delle deliberazioni e degli accertamenti, sottoscritti dagli intervenuti, dovranno risultare in apposito registro. Il Revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Presidente della Commissione amministratrice, potrà invitare i Revisori dei conti a partecipare a riunioni della Commissione stessa.

## **CAPO V**

#### **Art. 21 (le deliberazioni)**

Le deliberazioni dell'Assemblea della Regola e della Commissione amministratrice vanno trascritte nei rispettivi registri in ordine cronologico.

Le deliberazioni devono essere esposte all'Albo di Regola a cura e sotto la responsabilità del Segretario nei termini di legge per un periodo consecutivo di otto giorni e diventano esecutive il giorno successivo a quello della scadenza di pubblicazione.

Avverso le delibere i Regolieri possono presentare opposizione o ricorsi agli Organi Collegiali della Regola entro il termine di pubblicazione della delibera, i ricorsi devono essere motivati e depositati presso la sede della Regola la quale rilascia ricevuta.

I ricorsi e le opposizioni sospendono l'esecutività della delibera fino a che l'Organo Collegiale competente non è espresso favorevolmente sulla esecutività della delibera.

Norme finali e di rinvio.

#### **Art. 22 (rapporti con gli Enti pubblici territoriali)**

La Regola può affidare alla Comunità montana della Valle del Boite e agli altri Enti pubblici che operano nel territorio la realizzazione di servizi di interesse regoliero, con particolare riguardo alla progettazione e all'esecuzione di opere di miglioramento boschivo e di sistemazione ambientale, alla redazione di consulenze tecniche pertinenti nonché allo svolgimento di attività di controllo e gestione della fauna e della silvicoltura.

Detti affidamenti saranno regolamentati con stipula di apposita convenzione. Del pari, la Regola potrà assumere in tutto o in parte, su incarico dell'Ente pubblico interessato e previa stipula o in parte, di apposita convenzione, l'esercizio di funzioni amministrative affini alle attività regoliere, con particolare riguardo alle materie della gestione forestale, della bonifica montana e zootecnica, della prevenzione delle calamità naturali e della difesa idraulica del territorio.

La Regola potrà altresì partecipare, sulla base di specifici accordi, alla realizzazione di opere pubbliche di interesse comune.

### **Art. 23 (diritti di godimento dei beni regolieri)**

L'esercizio dei diritti di godimento dei beni agro-silvo-pastorali regolieri è riservato ai Regolieri iscritti nell'apposito elenco.

In generale ogni famiglia ha diritto di accedere ai terreni comuni e farne uso che non sia in contrasto con il presente statuto o dai regolamenti e non impedisca i diritti degli altri consorti.

L'esercizio dei diritti potrà essere disciplinato da appositi regolamenti dall'Assemblea, nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto.

I diritti sono quelli storici, in particolare: di pascolo con bestiame, di erbatico, di legnatico, di legname da opera, di cavar sassi, di pernottare, di stabulare, di raccogliere frutti spontanei, nonché tutti quelli derivanti da altri usi necessari alla sopravvivenza della Comunità.

### **Art. 24 (esercizio finanziario)**

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

Tutte le operazioni di cassa si devono effettuare tramite un Tesoriere con ordini di riscossione o pagamento del Presidente e dal Segretario oppure dal Presidente e da un altro amministratore.

Potrà essere istituito un servizio di economato con uno stanziamento non superiore ad un ventesimo delle entrate risultanti nel bilancio dell'anno precedente.

Le eventuali attività di impresa saranno contabilizzate secondo la vigente legislazione.

### **Art. 25 (gestione dei beni, contratti)**

Le utilizzazioni boschive ed in genere del patrimonio immobiliare sono regolate da un piano economico per il riassetto forestale redatto ai sensi dell'art. 23 della L.R. 13/09/78 n. 52 (legge forestale regionale) e successive modificazioni.

La Regola può dare in affitto i pascoli e le malghe.

Una quota delle rendite boschive dei tagli ordinari e straordinari deve essere destinata alla esecuzione di opere di migliona dei boschi e dei pascoli.

Tutte le alienazioni, le locazioni, gli appalti devono essere preceduti da una gara.

La trattativa privata deve essere motivata da particolari ragioni di convenienza per la Regola.

### **Art. 26 (destinazione dei fondi)**

Il denaro eventualmente disponibile dopo che siano stati soddisfatti gli obblighi statutari e siano stati realizzati gli inerenti progetti, non può essere ripartito tra i partecipanti, ma deve essere opportunamente investito, o impiegato in opere di interesse generale, o elargito in beneficenza.

### **Art. 27 (albo, ufficio, archivio)**

L'albo deve essere collocato presso la sede della Regola e deve essere quotidianamente e comodamente accessibile per i Regolieri.

Il Presidente e il Segretario sono responsabili della formazione e conservazione in archivio delle deliberazioni, dei contratti, dei registri contabili e fiscali, delle tessere di segno del legname e degli altri atti di Regola.

In particolare devono essere di comoda consultazione:

- a) il protocollo per la datazione e numerazione di tutti i documenti ricevuti e spediti;
- b) il registro per le deliberazioni dell'Assemblea, uno per quelle della Commissione amministratrice, uno per gli atti dei Revisori;
- c) l'inventario dei beni del patrimonio antico vincolato, con gli estremi della trascrizione del vincolo e dei cambi di destinazione; gli inventari degli altri beni immobili e mobili ed i contratti correnti;
- d) l'elenco dei Regolieri;
- e) il registro partitario con le assegnazioni alle famiglie sia di legname che denaro.

Ogni Regoliere può prendere visione dei registri di cui al comma precedente e farne copia a proprie spese.

\*\*\*\*\*

# **REGOLAMENTO DI RIFABBRICO**

## **CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

Le Regole di San Vito di Cadore adottano a mente dell'art. 2 lett. e) e art. 23 dello Statuto il presente regolamento per l'utilizzazione dei beni silvo-pastorali ad esse pertinenti, per il soddisfacimento dei particolari diritti di legnatico e di legname delle famiglie regoliere, specie per quanto attiene a quelli di rifabbrico.

### **ART. 2**

Sono considerati regolieri i soggetti indicati agli artt. 5-6-7 e 8 dello Statuto.

### **ART. 3**

Alle persone indicate nel precedente art. 2, tutte iscritte su apposita lista in conformità dello Statuto delle Regole – tenuta costantemente aggiornata – oltrechè il godimento delle concessioni di legnatico, dell'uso del pascolo, della quota di segativo (collonello), viene concesso in natura o in denaro, il fabbisogno del legname per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati civili rurali esistenti nel territorio del Comune di San Vito.

## **CAPO II° DEI DIRITTI DI RIFABBRICO**

### **ART. 4**

Il legname da opera e da lavoro per la costruzione di case di civile abitazione e rurali e per la riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle esistenti con le loro pertinenze (ad esempio recinzioni, è ceduto gratuitamente ai Regolieri a termine dell'art. 23 dello Statuto).

### **ART. 5**

Delle assegnazioni di legname di cui all'articolo precedente e dei sussidi di qualsiasi natura, specie in denaro, è tenuto dalle Regole un partitario in cui sono annotate le concessioni effettuate di volta in volta per ogni regoliere.

### **ART. 6**

In caso di scarsa disponibilità di legname per uso di rifabbrico è data la precedenza a coloro che meno hanno avuto, tenute presenti l'urgenza e la necessità di riparare o costruire stabili.

### **ART. 7**

Il quantitativo di legname da lavoro o da opera per la costruzione o la riparazione di fabbricati, sia civili che rurali, non deve superare annualmente un decimo della normale ripresa fissata dal Piano Economico o risultante dalla media delle utilizzazioni ordinarie dell'ultimo decennio.

### **ART. 8**

Chi desidera ottenere il fabbisogno del legname da opera e da lavoro, dovrà presentare domanda alle Regole entro il 31 marzo di ogni anno. Nella domanda dovrà essere indicato il quantitativo di legname occorrente, dopo averne chiarito l'impiego ed il numero dei componenti la famiglia, con relative generalità. La domanda dovrà essere sottoscritta dal capo famiglia o da chi ne fa le veci.

## **CAPO III° DEL CONTRIBUTO DECENNALE**

### **ART. 9**

Hanno diritto al beneficio decennale di rifabbrico, indistintamente, tutti i Regolieri di cui al precedente art. 2. L'assegnazione decennale dà diritto ad un contributo di mc. 8 di legname; gli assegnatari che volessero monetizzare il contributo possono delegare la Regola Generale o Granda, alla vendita del loro legname, la quale provvederà, al termine

della trattativa di vendita, ad accreditare ai richiedenti in funzione del valore di realizzo.

Detto contributo non ha carattere cumulativo e viene assegnato prò nucleo familiare.

#### **ART. 10**

Il contributo decennale viene assegnato in base alla data di presentazione della domanda.

Qualora le domande superassero il quantitativo del legname disponibile nell'anno in corso, quelle che non hanno avuto evasione verranno riprese in esame nell'anno successivo sempre secondo il loro ordine cronologico.

### **CAPO IV° DEL CONTRIBUTO UNICO**

#### **ART. 11**

Ogni avente diritto può usufruire, una tantum, del beneficio di legname o di denaro corrispondente in ragione di mc. 8.

Inoltre per ogni componente la famiglia sarà concesso mc. 1 di legname (o denaro corrispondente) escludendo i figli maschi in condizioni fisiche sane dai 30 ai 60 anni.

#### **ART. 12**

È concesso altresì il contributo unico gratuito ai regolieri che, anziché costruire direttamente, intendano acquistare degli stabili od appartamenti costruiti o da costruirsi da terzi nel territorio del Comune di San Vito di Cadore.

#### **ART. 13**

A coloro ai quali sarà concesso il contributo unico, sarà concesso altresì, con diritto di precedenza, anche l'assegno decennale.

Le assegnazioni saranno sorteggiate qualora le domande superino il numero stabilito ed il quantitativo del legname stanziato. L'eventuale rimanenza ha diritto di precedenza nell'anno seguente.

### **CAPO V°**

### **DEI DIRITTO E DEI DOVERI DEGLI AMMESSI AI BENEFICI DEL CONTRIBUTO**

#### **ART. 14**

Chi è ammesso alle concessioni di rifabbrico dovrà ritirare il legname o il denaro nel termine di un anno dalla data della consegna, salvo che, per motivi giustificati, la Commissione amministratrice non ritenga opportuno prorogare il termine. Il mancato impiego del termine detto o prorogato, comporterà la perdita della concessione dei sussidi.

#### **ART. 15**

Le controversie che dovessero sorgere tra la Regola e i Regolieri o altri aventi diritto in applicazione del presente Regolamento saranno decise da un Collegio arbitrale a norma dell'art. 9 dello Statuto.

#### **ART. 16**

Alle famiglie non regoliere, la Commissione si riserva la facoltà discrezionale di concedere di volta in volta legname a pagamento sulla base di apposita richiesta per costruzioni, ampliamenti.

#### **ART. 17**

Al regoliere non residente si applica la disposizione dell'art. 8 dello Statuto

### **CAPO VI° DELLA COMMISSIONE DI RIFABBRICO**

#### **ART. 18**

La Commissione di Rifabbrico è composta dai membri della Regola Generale o Granda.

## **ART. 19**

La Commissione di Rifabbrico esaminerà le domande per i contributi e farà per ognuna alla Commissione amministratrice una relazione con la proposta per il sussidio sia in legname sia in denaro, a norma di questo regolamento.

## **ART. 20**

Ai membri della Commissione sarà data una indennità giornaliera quando dovranno occuparsi del loro incarico fuori d'ufficio e non impiegando l'intera giornata l'indennità sarà divisa in ragione di un terzo di giornata ogni vacanza di tre ore.

La vacanza incominciata si calcherà nei riguardi della indennità come compiuta.

## **CAPO VII° DEI MEZZI PER PROVVEDERE ALLE SPESE DI RIFABBRICO**

### **ART. 21**

La Commissione amministratrice della Regola Generale o Granda valuterà anno per anno, in base al piano dei tagli, la possibilità di effettuare dette utilizzazioni boschive sul proprio territorio iscrivendo così a bilancio i costi sostenuti per l'opera di rifabbrico. Qualora, in tutto o in parte la Regola Generale o Granda non disponesse di utilizzazioni boschive ad uso rifabbrico, le singole Regole - di Vallesella, Resinego, Serdes e di Chiapuzza e Costa - valuteranno in autonomia le modalità di erogazione dei sussidi di rifabbrico con imputazione dei relativi costi nei rispettivi bilanci.

### **ART. 22**

Il presente Regolamento verrà adottato con delibera assembleare.

San Vito di Cadore, 18 aprile 2010  
Presidente Regola Generale 2010

## **REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELLA LEGNA DA ARDERE**

In conformità alle disposizioni dell'art. 23 dello Statuto vigente di ciascuna Regola di S. Vito di Cadore, annualmente entro la fine del mese di marzo la Regola raccoglie le adesioni scritte delle famiglie regoliere che intendono usufruire del carato della legna da ardere.

Tutte le adesioni saranno conservate in apposito registro per le consultazioni.

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine suddetto la Commissione della Regola Granda delibera sulle modalità di organizzare tutte le consegne secondo le seguenti procedure:

- 1 - generalmente ai regolieri di Vallesella, Resinego e Serdes verrà consegnata la legna nei boschi regolieri vicini alle rispettive frazioni cioè: a sinistra del Boite dal Rusecco in fuori e a destra del Boite dal Ru della Frates in fuori. Ai regolieri di Chiapuzza e Costa nei boschi regolieri dal Rusecco in dentro e dal Ru della Frates in dentro.  
Spetta al Presidente di ogni Regola indicare eventuali delegati designati alla consegna della legna alle famiglie richiedenti.  
Spetta al Presidente della Regola Granda indicare eventuali delegati designati alla consegna della legna alle famiglie richiedenti di cui al successivo punto 2 lett. b.
- 2 - la Commissione della Regola Generale decide inoltre:
  - a) sul numero dei regolieri aventi diritto e sulle località delle assegnazioni in base alle disponibilità, ai tagli e alle indicazioni del tecnico forestale;
  - b) sulle richieste esplicite sulle domande di regolieri di età superiore ai 70 anni e/o che per motivi fisici non sono in grado personalmente o tramite i membri del loro nucleo familiare di raccogliere direttamente la legna;
  - c) sulla consegna di piante in piedi di altofusto avente diametro superiore a 20 cm. misurato a un metro da terra; per ragioni di equità queste assegnazioni possono essere fatte saltuariamente tenuto conto delle assegnazioni annuali precedenti dei richiedenti;
  - d) sulle domande di legna di famiglie non regoliere.

3 - La quantità minima per ciascun carato non potrà essere inferiore a 5 metri steri, alla loro formazione si procederà secondo la consuetudine tenuto conto del diritto regoliero di godere i beni in comune con spirito di solidarietà. Quindi i Presidenti e/o loro delegati procederanno alla distribuzione della legna sia proveniente dai tagli boschivi che da sfolli o diradamenti avvalendosi della collaborazione del tecnico forestale convenzionato con la Regola. Salvo casi eccezionali tutte le assegnazioni saranno fatte mediante sorteggio alla presenza degli interessati o di loro delegati invitati con avviso scritto. Di tutte le assegnazioni dovrà essere fatta una relazione che resta agli atti unitamente alle relative richieste di adesione.

4 - Tutti gli assegnatari hanno l'obbligo di raccogliere e asportare dal bosco la legna e provvederanno alla pulizia del luogo entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello della consegna secondo le indicazioni del Presidente pena la decadenza dell'assegnazione del carato successivo. Eventuali reclami dovranno essere fatti direttamente al momento della consegna della legna al Presidente di competenza che potrà decidere seduta stante, ovvero potrà decidere insindacabilmente la Commissione delle Regole Granda che dovrà preventivamente sentire le ragioni delle parti, e potrà adottare provvedimenti sia verso i rappresentanti della Regola per negligenza o inadempienza che verso i regolieri.

Approvato Assemblea 15 Aprile 2007

## **REGOLAMENTO CHIAVI**

Per il rilascio di chiavi d'accesso alle sbarre delle strade agro silvo pastorali delle Regole di San Vito di Cadore

### **PARTE PRIMA: identificazione dei soggetti cui rilasciare le chiavi**

#### **AMMINISTRATORI, PERSONALE DIPENDENTE e PERSONALE INCARICATO**

Gli addetti ai lavori boschivi possono ottenere il rilascio della chiave a tempo determinato, limitatamente al periodo di affidamento dell'incarico.

Gli amministratori possono ottenere il rilascio della chiave con permesso temporaneo per sopralluoghi sul territorio o per altre necessità legate allo svolgimento del proprio incarico in seno all'Amministrazione Regoliera.

#### **DITTE INCARICATE ALL'ESBOSCO, AL TRASPORTO E ALLE MANUTENZIONI**

Le ditte che eseguono lavori boschivi per conto delle Regole (tagli e allestimenti), trasporto di legname o materiale nonché lavori di manutenzione sul territorio possono ottenere il rilascio della chiave nei termini e alle condizioni dell'appalto. La chiave deve essere riconsegnata al termine dei lavori e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### **PASTORI, ALLEVATORI E APICOLTORI**

I pastori, per lo svolgimento delle attività di pascolo e di gestione delle malghe, compreso il rifornimento e la manutenzione delle stesse, possono ottenere il rilascio della chiave con durata stagionale con termine di restituzione al momento della smonticazione e comunque entro il 20 ottobre di ogni anno.

Gli allevatori Regolieri che alpeggiano il proprio bestiame sui pascoli delle Regole possono ottenere il rilascio della chiave con durata stagionale.

Gli apicoltori regolieri, per l'accesso alle residenze estive delle api, possono ottenere il rilascio della chiave stagionale.

## **PUBBLICA SICUREZZA**

Il Comune di San Vito di Cadore, il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, possono ottenere una o più chiavi.

In caso di particolari motivi di interesse pubblico o di pubblica sicurezza è ammesso il rilascio della chiave previa autorizzazione specifica da parte della Presidenza delle Regole.

## **ASSEGNATARI LEGNA DA ARDERE**

I Regolieri ai quali viene consegnato il carato e le persone che ottengono l'autorizzazione delle Regole per la raccolta di legna e rami, possono ottenere il rilascio della chiave per l'accesso al luogo di consegna e per l'asporto della legna per un tempo strettamente limitato alle necessità di allestimento della consegna e comunque non superiore a 30 giorni consecutivi. Il permesso potrà essere rinnovato in caso di maltempo o altre cause abbiano impedito la conclusione del lavoro.

## **CONCESSIONARI TABIÀ**

I concessionari di tabià che necessitino trasporto materiali, ripulitura e asporto di immondizia possono ottenere il rilascio della chiave per l'accesso al tabià con mezzi a motore per un massimo di 3 volte all'anno. Ognuno dei tre permessi potrà avere durata massima di giorni tre (festivi compresi).

I concessionari di tabià che debbano eseguire particolari lavori di manutenzione dell'immobile possono ottenere il rilascio della chiave che potrà essere rilasciata per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori, previa richiesta ed autorizzazione scritta della Commissione Regoliera.

## **DISABILI**

I disabili e portatori di handicap, previa esibizione del certificato di invalidità, possono ottenere il rilascio della chiave, in ottemperanza all'art. 4 comma 2 della legge regionale 31.03.1992 n° 14 che stabilisce che "i divieti di circolazione sulle strade forestali non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità deambulatoria, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 08.06.1979". Il permesso di transito ha la validità di giorni uno e deve specificare l'esatta località di destinazione dell'automezzo.

## **RIFORNIMENTO RIFUGI ED IMPIANTI**

I proprietari o locatari di rifugi e malghe, gli addetti agli impianti di risalita, ai sensi della legge regionale n° 14 del 31.03.1992 che attribuisce il diritto di accesso agli stessi limitatamente al tratto di strada più breve per raggiungere tali immobili, possono ottenere il rilascio di una chiave con permesso stagionale (scadenza il 30 novembre di ogni anno) e previo versamento di euro 50,00 a titolo di cauzione. In caso di particolare necessità del personale dipendente dello stesso, il Presidente delle Regole potrà autorizzare il rilascio di altre chiavi.

I fornitori dei rifugi ed impianti e le ditte che devono svolgere lavori di manutenzione sugli stessi possono richiedere, per il periodo necessario, una chiave per l'accesso al rifugio o all'impianto, contro cauzione di euro 50,00 se il permesso è di più giorni.

## **ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE**

Il Presidente della Riserva di Caccia competente per territorio durante il periodo venatorio può ottenere il rilascio di una chiave per il recupero di carcasse, senza limitazioni di luogo, che potrà essere usata esclusivamente dal Presidente della Riserva.

Il Presidente della Riserva di Caccia competente per territorio può ottenere il rilascio della chiave di volta in volta per l'approvvigionamento di foraggio alle mangiatoie.

Il Presidente del Bacino di Pesca può ottenere il rilascio di una chiave, per accedere lungo le strade sbarrate al torrente Boite, al solo ed esclusivo scopo di sorveglianza e semina ittica. Il permesso viene rilasciato solo per i giorni necessari.

## **ALTRI UTILIZZI**

La Commissione si riserva la facoltà di decidere in merito ad eventuali richieste particolari non previsti negli altri punti, valutando di volta in volta l'opportunità o meno di rilasciarne il permesso.

## **MOTO, QUAD E MOTOSLITTE**

Tutti i divieti di accesso alle strade silvo-pastorali sono validi per l'intero corso dell'anno, compreso l'inverno. È quindi vietato, come per gli altri mezzi di trasporto, il transito con moto, quad o motoslitta, tranne nei casi appositamente autorizzati dalla Commissione Regoliera. Anche con il possesso di una chiave, il tran-



sito non autorizzato con moto, quad o motoslitta è considerato abuso e come tale è soggetto alle disposizioni di legge. Per quanto riguarda il rifornimento di malghe e rifugi valgono le stesse disposizioni previste per il transito estivo. È escluso comunque il trasporto in moto, quad o motoslitta per fini turistici o ricreativi.

## **PARTE SECONDA: gestione amministrativa e regime sanzionatorio MODALITÀ DI RILASCIO CHIAVI**

Le chiavi per l'apertura delle sbarre vengono rilasciate dagli impiegati delle Regole. L'uscita e il rientro di ogni chiave devono essere registrati al computer nell'apposito registro informatico. La richiesta della chiave deve avvenire compilando apposito modulo, firmato dal richiedente e controfirmato dal Presidente delle Regole. Nel modulo devono essere specificati: il luogo in cui l'accesso è consentito e il periodo in cui lo stesso è valido.

### **CAUZIONE**

In alcuni casi, sotto e sopra specificati e comunque qualora la chiave venga rilasciata per attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali per un periodo superiore a 7 giorni, viene chiesta una cauzione di euro 50,00. La cauzione sarà trattenuta dall'Ufficio e restituita nel momento in cui la chiave viene riconsegnata alle Regole. In caso di smarrimento della chiave, le Regole incassano la somma versata, a titolo di risarcimento dei danni subiti con la perdita della chiave.

### **RESPONSABILITÀ**

L'uso della chiave al di fuori del luogo e del periodo specificati sul modulo è considerato abusivo. Il permesso di transito rilasciato dal Comune va esposto in modo visibile sul cruscotto dell'automezzo. La consegna delle chiavi NON vale come permesso di transito, che comunque va richiesto all'Ufficio comunale. Le persone alle quali viene rilasciata la chiave sono considerate dirette responsabili nell'uso della chiave stessa, uniche interlocutrici in caso di abuso o smarrimento.

### **SMARRIMENTO DELLA CHIAVE**

Lo smarrimento della chiave, deve essere subito segnalato all'Ufficio delle Regole. Alla persona che ha smarrito la chiave le Regole possono richiedere il versamento della somma di euro 50,00 o più, a titolo di risarcimento. Senza il pre-

ventivo versamento di tale somma non verrà più rilasciata alcuna chiave alla determinata persona.

### **RITARDI NELLA RESTITUZIONE**

Qualora una persona riconsegna la chiave con immotivato ritardo o addirittura non la riconsegna, nonostante il sollecito scritto, il nominativo sarà comunicato alla Commissione per i provvedimenti del caso.

### **ABUSI**

Qualora si rilevino abusi nell'utilizzo delle chiavi e dei permessi di transito questi saranno comunicati al Presidente delle Regole e alle autorità competenti. Le Regole potranno interdire alle singole persone e, se del caso, ai loro famigliari, l'utilizzo della chiave in futuro. Ai trasgressori viene comunque negato il rilascio delle chiavi per anni 2 dal verificarsi dell'abuso, periodo che verrà di volta in volta raddoppiato in caso di recidiva.

Alle persone, note alla Commissione Regoliera, che negli anni trascorsi hanno abusato dell'uso della chiave, è interdetto il rilascio della stessa per un periodo di anni 2.

Vengono in ogni caso applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia (legge sulla viabilità silvo-pastorale), attuali e future.

Il personale incaricato è autorizzato al ritiro immediato della chiave qualora verifichi direttamente un abuso al presente regolamento.

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria della Regola Generale in data 18/04/2010)

\*\*\*\*\*

Grafica Sanvitese  
San Vito di Cadore (BL)  
APRILE 2017

